SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2353

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DOLAZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1995

Norme per i cultori della materia nelle commissioni di esame presso le università

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Risulterà a voi tutti che il funzionamento delle commissioni d'esame presso le università e assicurato da tre docenti: il titolare dell'insegnamento, un professore di materia affine, un libero docente o «cultore della materia». Sparita la libera docenza, rimane nella storia dell'università italiana questa figura prevista dal regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ormai non più in linea con gli orientamenti attuali, nascostamente però indispensabile per la necessità determinatasi dalla formazione per tutti i docenti nel noto monte ore relativo all'assunzione del regime di impegno. Di fatto un docente di materia affine non riesce a partecipare alle sue ed altrui commissioni senza il rischio di superare quel monte ore; ed ecco che i «cultori della materia» diventano due, privando la commissione di un docente ufficiale, certo più esperto e maturo di un «cultore».

Occorre perciò una norma correttiva che permetta alle commissioni di lavorare al meglio: si consideri infatti un altro dato. Il «cultore» presta la propria opera gratuitamente, senza alcun incentivo nè economico ne professionale facendo risultare la propria collaborazione più un atto di personale riguardo verso il docente che un momento accademico formativo.

La mancanza inoltre di una norma generale che delinei i requisiti crea non pochi problemi alle facoltà affannate a rendere su questi collaboratori un *fumus* di legittimità adottando delibere di riconoscimento fondate su episodi di interesse scientifico.

Riteniamo che la figura del «cultore della matera», abbia soppiantato quella del più antico assistente volontario, ma non trova nell'ordinamento alcuna forma di legittimà, non potendo il «cultore» non essere della squadra, come lo era il libero docente.

L'unito disegno di legge non intende instaurare una figura di precario nell'università che non pochi problemi ha generato per il passato, ma certamente la società non può sottacere un problema di grande portata che immette in una sede giudicante, quale è appunto una commissione di esame, persone non meglio qualificate.

Il «cultore della materia» deve testimoniare d'essere un esperto in quella materia, per studi resi pubblici o per esercizio di attività intimamente connesse alla disciplina cui partecipa. Deve perciò anche avere un proprio lavoro, dipendente od autonomo e certamente una età che garantisca maturità di pensiero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il preside della facoltà può nominare componenti di commissione degli esami di profitto persone che abbiano meno di trenta anni, abbiano una qualifica professionale strettamente attinente alla disciplina impartita e abbiano reso pubblici studi o ricerche nell'ambito delle discipline ricomprese nel settore debitamente documentate alla facoltà cui vengono proposti dai titolari degli insegnamenti ufficiali.

2. L'attribuzione della qualifica non dà diritto a titoli accademici o di servizio.

3. Per l'opera prestata quale componente di commissione il consiglio di amministrazione delle università determina ogni anno un compenso complessivo ragguagliato a quello previsto per i giudici popolari.

4. Sono di diritto cultori della materia i relativi dottori di ricerca.

Art. 2.

1. L'attività non è compatibile con alcun tipo di impiego pubblico o privato se non ne pregiudica il lavoro.

2. L'indennità è estesa ai componenti docenti delle sole commissioni di laurea.